

Allegato alla deliberazione del Consiglio dell'Unione . n. 14 del 16 aprile 2003.

Regolamento sulla costituzione e sul funzionamento della Consulta Economica e del Lavoro dell'Unione "Terre di Castelli"

Art. 1 – Definizione

1. La Consulta Economica e del Lavoro dell'Unione di Comuni "Terre di Castelli", definita più brevemente "Consulta Economica e del Lavoro dell'Unione", vuole essere un momento di confronto permanente tra i Comuni di Vignola, Castelnuovo Rangone, Castelvetro, Spilamberto, Savignano sul Panaro, ed i principali protagonisti della vita socio-economica, attivi sul territorio.

2. La partecipazione alla Consulta Economica e del Lavoro dell'Unione è estesa anche agli altri Comuni che dovessero in futuro entrare a far parte dell'Ente Unione, in modo che sia sempre garantito in seno alla Consulta il confronto con tutti i componenti l'Unione.

Art. 2 – Finalità

1. La Consulta Economica e del Lavoro dell'Unione si costituisce allo scopo di discutere ed avanzare proposte a sostegno dello sviluppo economico, sociale ed occupazionale dell'area e delle imprese del territorio.

Art. 3 - Partecipanti

1. Alla Consulta partecipano, con parità di diritti e di obblighi, le seguenti Associazioni economiche ed organizzazione sindacali presenti sul territorio:

- Associazione Agricoltori
- Confederazione Nazionale dell'Artigianato (CNA)
- Confesercenti
- Federazione Coltivatori diretti
- LAPAM - Federimpresa
- Confederazione Italiana Agricoltori (C.I.A.)
- Confcommercio
- Associazione Piccole e Medie Industrie (A.P.I.)
- Unione Generale Coltivatori
- Unione Industriali
- C.G.I.L.
- C.I.S.L.
- U.I.L.
- Rappresentanza delle associazioni imprenditoriali e della cooperazione.

Art. 4 - Invitati

1. Partecipano ai lavori della Consulta, in qualità di invitati permanenti, il Presidente dell'Unione, i Sindaci dell'Unione o loro delegati e i Presidenti delle Consulte comunali già costituite, il Presidente della Conferenza delle Attività Economiche ed i portavoce dei Gruppi consiliari del Consiglio dell'Unione "Terre di Castelli".

2. Possono altresì, essere invitati a partecipare alle riunioni:
 - le libere forme associative iscritte all'Albo previsto dallo Statuto Comunale, operanti in ambito economico nel territorio;
 - altri soggetti economici operanti in ambito economico;
 - tecnici ed esperti nella materie di volta in volta trattate;
3. Qualora vi sia l'opportunità di discutere argomenti che interessino anche altri Enti o territori, potranno essere invitati a partecipare alle sedute anche i Sindaci o loro delegati e i Presidenti delle Consulte economiche di tali Enti o territori.

Art. 5 - Membri effettivi e membri supplenti

1. Ciascun organismo rappresentato nella Consulta nomina un membro effettivo ed un membro supplente, che partecipa alle sedute della Consulta in sostituzione del membro effettivo in caso di suo impedimento.

Art. 6 - Presidenza

1. Il Presidente è eletto a scrutinio palese.
2. La Presidenza è tenuta, con rotazione annuale, dalle Associazioni che rappresentano le categorie economiche e le organizzazioni sindacali.
3. Tale turnazione è decisa nel corso della prima seduta della Consulta con il voto favorevole della maggioranza delle Associazioni presenti.
4. Il nuovo Presidente è normalmente eletto entro un mese dalla scadenza del mandato del Presidente uscente.
5. Il Presidente uscente rimane in carica fino all'elezione del Presidente successivo.

Art. 7 - Convocazioni

1. Le riunioni sono convocate dal Presidente periodicamente ed almeno una volta l'anno.
2. Le riunioni possono essere, altresì, convocate dal Presidente anche su richiesta scritta di almeno tre delle Associazioni partecipanti.
3. La convocazione deve essere inviata in forma scritta alle Associazioni e ai Comuni partecipanti almeno cinque giorni prima della data determinata.
4. Nella convocazione deve essere precisato l'ordine del giorno.

Art. 8 - Validità delle riunioni

1. Per la validità delle riunioni è necessaria, in prima convocazione, la presenza della maggioranza dei componenti la Consulta di cui all'art. 3; in seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo dei membri.
2. La seconda convocazione deve tenersi a distanza di almeno 30 minuti dalla prima.
3. Le decisioni devono essere assunte dalla maggioranza delle Associazioni presenti.

Art. 9 - Adempimenti di segreteria

1. Al termine delle riunioni deve essere redatto un verbale che sarà sottoposto all'approvazione della Consulta nella seduta immediatamente successiva.
2. Gli adempimenti di segreteria (verbali, convocazioni ecc.) sono curati dal Presidente di turno che si avvale del personale dell'Unione, competente per l'argomento trattato.

